



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 22 DICEMBRE 2025

Riunione del 05/12/2025

Avv. Claudio Cutrera- Presidente

Avv. Marcello Pacifico- Componente

Avv. Antonio Amato -Componente

CSA 02.25.26 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Spazio Clima Cosmos Volley Latina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato FIPAV di Latina di cui al C.U. N. 26 del 19.11.2025, relativo alla gara di Under 13/F n. 301 MG Volley Monte San Biagio/Spazio Clima Cosmos Volley Latina del 09/11/2025,

FATTO

Con comunicato ufficiale n. 26 del 19 novembre 2025, il Giudice Sportivo Territoriale FIPAV di Latina disponeva, a carico della società A.S.D. Spazio Clima Cosmos Volley Latina, di seguito più brevemente anche Volley Latina, la sanzione della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole (3-0) nonché la penalizzazione di tre punti in classifica e la multa di euro 250,00, per avere le atlete della citata società, secondo l'arbitro associato alla MG Volley Monte San Biagio, abbandonato il campo di gioco al termine del secondo set sul punteggio di 0-2, avendo le stesse mal interpretato il regolamento, ritenendo che la gara dovesse ritenersi conclusa su tale punteggio.

Proponeva ritualmente reclamo la A.S.D. Spazio Clima Cosmos Volley Latina chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'omologazione del risultato col punteggio di 3-0, della decurtazione di tre punti in classifica e della multa di euro 250,00.

Nello specifico la soc. Volley Latina lamentava che era stato proprio l'Arbitro Associato alla società ospitante, Arianna Bianchi, a comunicare alle due squadre, ad inizio partita, che la gara si sarebbe disputata al meglio dei 2 set su 3, a 25 punti, come da “nuovo regolamento”.

La reclamante rappresentava anche che, al termine del secondo set, l'Arbitro Associato Bianchi aveva fischiato la fine della partita, era scesa dal seggiolone e, recuperato, il pallone si era recata presso il tavolo del segnapunti dove aveva chiuso il referto di gara con il risultato finale” **VINCE Cosmos Volley 2-0**”, senza annotare null’altro sul rapporto di gara.



All’udienza di discussione tenutasi il 05.12.2025 dinanzi questa Corte, partecipavano, in collegamento da remoto, per la soc. reclamante Cosmos Volley Latina, il Presidente Sitta Roberto, l’Allenatore Napoli Marco, il Consigliere Bacoli Salvatore, assistiti dall’Avv. Maria Antonietta De Angelis.

Quest’ultima insisteva per l’accoglimento del reclamo per tutti i motivi già spiegati sottolineando, in particolare, l’evidente contrasto tra il referto di gara rilasciato al momento della conclusione della gara e la successiva dichiarazione resa dall’arbitro stesso.

Da tale contrasto, a parere della reclamante, si deduceva la non regolarità di quanto certificato dall’arbitro stesso, per cui insisteva anche per l’ammissione delle richieste testimoniali formulate.

Per la società reclamata, **Volley Monte San Biagio**, si collegava il Presidente Sig. Vincenzo Recchia, il quale faceva presente di non aver assistito alla gara e che gli era stato riferito che l’allenatore della squadra reclamante aveva insistito per la fine della gara stessa.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 6 agosto 2025 del Comitato Territoriale di Latina, inerente l’indizione e lo svolgimento dell’attività della stagione agonistica 2025/2026, segnatamente il campionato nazionale under 13 femminile, si specifica e legge chiaramente che “*nelle fasi organizzate con la formula del girone all’italiana tutte le partite dovranno essere disputate su 3 set fissi a 25 punti, con il rally Point System. Per la classifica verrà assegnato un punto per ogni set vinto*”, mentre “*nelle fasi organizzate con la formula del concentramento e/o ad eliminazione diretta tutte le partite dovranno essere disputate al meglio di 2 set su 3 a 25 punti, con il rally Point System, con l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13*”.

Da quanto sopra discende che la gara Under 13/F, n. 301 MG Volley Monte San Biagio / Spazio Clima Cosmos Volley Latina del 09/11/2025, relativa ad una fase organizzata con la formula del girone all’italiana, si sarebbe pertanto dovuta concludere solo con la fine del terzo set.

Dalla documentazione acquisita agli atti, segnatamente dal referto arbitrale, si evince chiaramente come siano stati invece fatti giocare dal direttore di gara solo due set, con l’annotazione del risultato finale di 2-0 e, dunque, senza far comunque giocare anche il terzo set.

Sempre nel citato referto nulla si dice sul fatto che una delle due squadre si sarebbe rifiutata di giocare il terzo set.

Ulteriore riscontro di quanto sopra detto lo si evince dal video prodotto in atti dalla reclamante, dal



quale si rileva chiaramente, senza tema di smentita, che al termine del secondo set l'arbitro fischiava il termine della gara, scendeva dal seggiolone, recuperava il pallone e si recava presso il tavolo del segnapunti dove chiudeva il referto di gara con il risultato finale **VINCE Cosmos Volley 2-0**, senza annotare null'altro.

Quanto sopra evidenziato contrasta, in maniera evidente, con la dichiarazione postuma resa dall'Arbitro associato alla MG Volley Monte San Biagio e rende credibili le doglianze della società ricorrente.

Diversamente argomentando, infatti, l'Arbitro associato alla MG Volley Monte San Biagio avrebbe dovuto riportare nel referto di gara quanto successivamente affermato con la sua dichiarazione postuma e, soprattutto, non avrebbe dovuto concludere e sottoscrivere lo stesso referto nel modo sopra descritto.

Alla luce di quanto sopra detto, a parere di questa Corte, la mancata disputa del terzo set non può essere imputata alla società Volley Latina.

Da ciò consegue la decisione di annullare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale di Latina.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Spazio Clima Cosmos Volley Latina, annulla integralmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Latina contenuta nel C.U. N. 26 del 19.11.2025, con cui era stata omologata la gara n. 301 del Campionato Under 13/F tra MG Volley Monte San Biagio e Spazio Clima Cosmos Volley Latina con il risultato di 3-0 (25/0, 25/0, 25/0) e con cui era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di tre punti e la multa di euro 250,00 sempre a carico della società A.S.D. Spazio Clima Cosmos Volley Latina, disponendo per il recupero della gara stessa.

La Corte Sportiva d'Appello onera per l'effetto i competenti Organi Federali di modificare la classifica alla luce della presente decisione e di adottare ogni e qualsiasi conseguenziale provvedimento in merito alla fissazione della data di svolgimento del recupero della gara in questione.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 22 Dicembre 2025